



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°36/2025

A60 TANGENZIALE DI VARESE PRIMO LOTTO

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

Il sottoscritto Avv. Michele Massaro, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione alla Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

PREMESSO

- che le imprese esecutrici incaricate dei lavori saranno responsabili della segnaletica di cantiere e di qualsiasi problema derivante dall'attuazione della presente ordinanza;

VISTI

- le ordinanze n° 14/2025 e n° 27/2025 rispettivamente emesse da Autostrada Pedemontana Lombarda in data 16/04/2025 e 27/06/2025;

- la perdurante necessità di eseguire attività di manutenzione del viadotto di Vedano, con parzializzazione della rampa di uscita dalla carreggiata ovest della A60 (dir. A8) dello svincolo di Vedano Olona;

- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;

- l'art.14 comma 3, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo

Codice della Strada;

- l'art.38 e l'art.41, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo

Codice della Strada;

- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;

- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

Che venga mantenuta in vigore, fino alle ore 17:00 del 30/10/2025, la parzializzazione della rampa di uscita dalla carreggiata ovest della A60 (dir. A8) dello Svincolo di Vedano Olona, per il traffico proveniente dalla SS712 e diretto verso la viabilità ordinaria.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.


Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Milano, 17/07/2025

Il Direttore Esercizio e Manutenzione


Avv. Michele Massaro

